REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA E DEI CONVITTI ANNESSI

Art. 5

Inquadramento dei prefetti di disciplina nella carriera dei censori (tabella B)

I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono inquadrati nella carriera di concetto prevista dall'annessa tabella B con le norme di cui al precedente art. 3. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianita' di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza e' valutata nella misura di due terzi. I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza della presente legge, che non siano in possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, sono inquadrati nella qualifica di vice censore o, qualora abbiano maturato un periodo di almeno tredici anni di servizio nel ruolo di provenienza, in quella di censore aggiunto. I prefetti di disciplina inquadrati a norma del presente comma con la qualifica di vice censore conseguiranno la promozione a censore aggiunto alla data di compimento del predetto periodo di anni tredici di servizio, valutato quello prestato nel ruolo di provenienza. Previo esito farorevole di apposita ispezione, che verra' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, i censori aggiunti provenienti dal ruolo dei prefetti di disciplina, potranno ottenere la promozione alle qualifiche di censore, primo censore e censore principale dopo un periodo di servizio nella qualifica immediatamente precedente, doppio di quello previsto per lo svolgimento della carriera normale. L'anzianita' di servizio superiore agli anni tredici eventualmente maturata nel ruolo di provenienza sara' valutata ai soli fini della promozione da censore aggiunto a censore, e degli aumenti periodici in detta qualifica.

Versione in vigore dal 27 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi
Estremi	Legge 3 aprile 1958, n. 475
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dei-ruoli-organici-del-personale-non-insegnante-delle-1958/art-5-inquadramento-dei-prefetti-di-disciplina-nella-carriera-dei-censori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it